

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 273 DEL 31.07.2017

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO AD ARPA PIEMONTE DI N. 2 PORZIONI DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA PROVINCIA DI BIELLA

L'anno duemiladiciassette il trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	ASSENTE
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO AD ARPA PIEMONTE DI N. 2 PORZIONI DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA PROVINCIA DI BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il D.Lgs. 13-8-2010 n. 155 recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria;
- ai sensi dell'art 8 comma 5 della Legge Regionale 4 aprile 2000 n. 43 l'A.R.P.A. Piemonte gestisce il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni che competono ai diversi enti; inoltre ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8, presso i Dipartimenti Provinciali dell'A.R.P.A. devono essere attivati i Centri Operativi Provinciali ai quali aderiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.
- la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico costituisce uno degli strumenti essenziali per il conseguimento degli obiettivi che ARPA Piemonte intende perseguire in campo ambientale, in quanto i dati rilevati assumono grande importanza per la conoscenza ambientale e sono indispensabili per attivare i processi decisionali per la prevenzione e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- la Provincia di Biella ha dotato il proprio territorio di una rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico supportata da una rete di rilevamento meteorologico, adeguata alle specifiche del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, dettate dalla Regione Piemonte e dal SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale);
- il progetto della rete in questione prevedeva l'ubicazione di n. 2 stazioni fisse di rilevamento dei parametri chimici e meteorologici sul territorio del Comune di Biella;
- in data 21/05/1998 Rep. N. 419, tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 12 e la Provincia di Biella è stato stipulato un Contratto di Comodato, registrato in data 03/06/1998 al n° 4232 Ser. 3, per l'utilizzo temporaneo dell'area di proprietà dell'ASL 12 di Biella identificata al N.C.T. al foglio n. 55 particella n. 29 (presso il Dipartimento di Prevenzione in Via Don Sturzo n. 20), per una superficie complessiva di 18 mq, al fine di installarvi una stazione di monitoraggio di inquinanti atmosferici e parametri meteorologici, costituita da una cabina con relativi accessori, basamenti e recinzioni con durata di anni 9 (nove), la cui scadenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 17 aprile 2007, è stata prorogata di 10 anni;
- in data 12/05/1998 Rep. N. 413, tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella è stato stipulato un Contratto di Comodato, registrato in data 22/05/1998 al n° 4128 Ser. 3, per l'utilizzo temporaneo dell'area di proprietà comunale identificata al N.C.T. al foglio n. 45 particella n. 450 (presso il giardino di Villa Schneider in Piazza Lamarmora n. 6), per una superficie complessiva di 18 mq, al fine di installarvi una stazione di monitoraggio di inquinanti atmosferici e parametri meteorologici, costituita da una cabina con relativi

accessori, basamenti e recinzioni, con durata di anni 9 (nove), la cui scadenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 6 marzo 2007, è stata prorogata di 10 anni;

- i Comodati suddetti sono scaduti;

Dato atto che:

- con Delibera della Giunta Provinciale n. 396 del 30/09/2003 venne approvato l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 07/08/1990 fra la Provincia di Biella, Comune di Biella e ARPA Piemonte per il trasferimento della gestione della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria operante nel territorio della Provincia di Biella ad A.R.P.A.;
- l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 07/08/1990 fra la Provincia di Biella, Comune di Biella e ARPA Piemonte per il trasferimento della gestione della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria venne siglato il 01/10/2003 con scadenza il 01/04/2005 successivamente prorogato con successivi atti e, da ultimo, con atto stipulato il 06/05/2011, con nuova scadenza al 01/04/2012;
- in data 1° aprile 2005 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 è stata approvata la convenzione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 7.8.1990 fra la Provincia di Biella, il Comune di Biella e l'Arpa Piemonte per la gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria operante nel territorio della Provincia di Biella;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 26/03/2012 è stata approvata un'ulteriore appendice, vista la scadenza della precedente, al fine di garantire continuità all'attività di gestione della rete di monitoraggio di qualità dell'aria operato dal Dipartimento ARPA di Biella, strumento indispensabile a garantire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali legati al monitoraggio della qualità dell'aria ed alle attività di programmazione e controllo che da questa derivano, nelle more della formalizzazione degli atti riguardanti il trasferimento di proprietà della rete;
- in data 20/05/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia, Comune e Arpa con la quale quest'ultima ha acquisito in proprietà la rete di rilevamento della qualità dell'aria presente nel territorio della provincia di Biella;

Vista la richiesta di ARPA Piemonte con la quale viene richiesta al Comune di Biella la stipula di n. 2 nuovi Comodati per un periodo di anni 10 (dieci);

Precisato che per quanto riguarda il sito presso Villa Schneider:

- per mero errore materiale era stata segnalata la particella n. 450 del foglio 45 del N.C.T. anziché la particella n. 350 sempre del foglio 45;
- essendo la porzione interessata all'interno dell'immobile denominato "Complesso della Villa Schneider" sito in Piazza Lamarmora Alessandro n. 6 Biella è stata richiesta al MiBact l'autorizzazione a concedere in comodato d'uso gratuito la porzione di terreno ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs 42/2004;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone l'assegnazione in comodato gratuito ad ARPA PIEMONTE dei due siti sopra segnalati sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'Amministrazione Comunale ritiene un obiettivo prioritario il rilevamento dei parametri chimici e meteorologici sul territorio del Comune di Biella al fine di monitorare la qualità dell'aria;

- si ritiene anche che il mantenimento della stazione di monitoraggio dell'aria all'interno del giardino di Villa Schneider non pregiudichi la valorizzazione e la tutela della Villa, né la conservazione del bene;

Ritenuto di accogliere la richiesta di ARPA PIEMONTE, concedendogli in uso a titolo di Comodato gratuito per anni 10 (dieci) dalla stipula del Comodato i seguenti siti:

- N.C.T. Foglio 55 particella 464 (tra il Dipartimento di Prevenzione in Via Don Sturzo n. 20 e l'Asilo Nido Comunale Lidia Lanza in Via delle Rogge n. 2), per una superficie complessiva di circa 18 mq;
- N.C.T. Foglio 45 particella 350 (presso il giardino di Villa Schneider in Piazza Lamarmora n. 6), per una superficie complessiva di circa 18 mq;

al fine del mantenimento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Biella ed in particolare sul territorio comunale;

Precisato che sono da ritenersi vincolanti le prescrizioni del decreto n. 145 del 6/07/2017 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte, che prescrive le seguenti disposizioni:

- dovranno essere effettuate tutte le opere necessarie ed una corretta manutenzione, al fine di garantire la conservazione nel tempo del bene, compatibilmente con le caratteristiche monumentali del bene a giudizio degli enti di tutela competenti in materia;
- qualunque cambiamento d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicato e preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- i progetti di qualunque genere, ancorché minimali, che si intendano eseguire sul bene in oggetto dovranno essere preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- il comodato dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'uso dei siti suddetti e dall'installazione e manutenzione delle apparecchiature ivi installate, sono da intendersi a carico di A.R.P.A., e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra A.R.P.A. e terzi con riferimento a questi siti ed alle apparecchiature ivi installate;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta di ARPA PIEMONTE, per i motivi di cui alla premessa, concedendogli in uso a titolo di Comodato gratuito per anni 10 (dieci) dalla stipula del

Comodato, al fine del mantenimento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Biella ed in particolare sul territorio comunale, i seguenti siti:

- ✓ N.C.T. Foglio 55 particella 464 (tra il Dipartimento di Prevenzione in Via Don Sturzo n. 20 e l'Asilo Nido Comunale Lidia Lanza in Via delle Rogge n. 2), per una superficie complessiva di circa 18 mq;
 - ✓ N.C.T. Foglio 45 particella 350 (presso Villa Schneider in Piazza Lamarmora n. 6), per una superficie complessiva di circa 18 mq;
2. di precisare che sono da ritenersi vincolanti le prescrizioni del decreto n. 145 del 6/07/2017 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte, che prescrive le seguenti disposizioni:
- ✓ dovranno essere effettuate tutte le opere necessarie ed una corretta manutenzione, al fine di garantire la conservazione nel tempo del bene, compatibilmente con le caratteristiche monumentali del bene a giudizio degli enti di tutela competenti in materia;
 - ✓ qualunque cambiamento d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicato e preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
 - ✓ i progetti di qualunque genere, ancorchè minimali, che si intendano eseguire sul bene in oggetto dovranno essere preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - ✓ il comodato dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;
3. di dare atto che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'uso dei siti suddetti e dall'installazione e manutenzione delle apparecchiature ivi installate, sono da intendersi a carico di A.R.P.A., e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra A.R.P.A. e terzi con riferimento a questi siti ed alle apparecchiature ivi installate;
4. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-